

LA DIRETTIVA NITRATI:
RICERCA & APPLICAZIONE NELLA
PROVINCIA DI FERRARA


6 Marzo 2009

Giuseppe Bortone

Attuazione della Direttiva Quadro 2000/60

- ❑ Conversione in Legge (13/2009) del DL 208/2008
- ❑ Piani Gestione adottati entro il 22 dicembre 2009 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino (Ferrara= Po)
- ❑ Piani di tutela delle Acque regionali e provinciali, adeguati per tipizzazione corsi d'acqua, caratterizzazione, classificazione, obiettivi, programma di misure, partecipazione, analisi economica.

Riduzione dei carichi da PTA



L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna **ha approvato in via definitiva il PTA regionale con deliberazione N. 40 del 21 dicembre 2005**

☐ Fonte puntuale

- Azoto al 2016: - 22.5%
- Fosforo al 2016: - 27.3%

☐ Fonte diffusa

- Azoto al 2016: - 45%
- Fosforo al 2016: - 47.5%


Carichi veicolati di N in Adriatico dal Po

Parere motivato 19 febbraio 2009, per violazione della direttiva 91/271/CE la RER non compare.

Tutti i nostri agglomerati risultano conformi


15 regioni coinvolte

(Veneto)




La procedura di infrazione archiviata sui nitrati

- ❑ **Insufficiente designazione delle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola nell'area del bacino padano (ZVN).**
- ❑ **Insufficienza / incoerenza delle misure obbligatorie previste dal Programma d'Azione Nitrati (PAN) da attuarsi all'interno delle ZVN relative, in particolare, alle modalità di utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento e dei concimi chimici.**





L'eutrofizzazione

- ❑ L'obiezione della CE circa l'insufficiente designazione delle ZVN da parte delle regioni padane (Piemonte – Emilia Romagna – Lombardia – Veneto) è rivolta esclusivamente alla necessità di contenere l'apporto dei nutrienti (azoto e fosforo) in Mare Adriatico ai fini del contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione. 
- ❑ Per questo motivo la CE ha richiesto che l'intera area di pianura del bacino padano sia designato come ZVN.
- ❑ Le motivazioni portate dalla CE e documentate nel citato rapporto ADAS / NIVA si possono così riassumere:
- ❑ *eutrofia dell'adriatico*
- ❑ *tutto il bacino drenante vulnerabile*
- ❑ *concentrazione dei nitrati nei corsi d'acqua superficiale superiore a 10 mg/L*
- ❑ *concentrazione di nitrato nelle acque sotterranee (> 50 mg/l)*
- ❑ *l'elevato carico zootecnico per ettaro di superficie di terreno;* 




Anno 2004 e
2005



ZVN Emilia-Romagna

Figura 1-4 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola




Elaborazione a cura del Centro Cartografico di Ingegneria Ambientale

- Superficie territoriale regionale complessiva (Ha) : 2.212.368 ; Km² 22.123,68
- Superficie territoriale complessiva inclusa nelle ZVN (Ha) : 620.000; Km² 6.200 pari al **28%**
- Superficie territoriale regionale di pianura (Ha) : 1.057.036; Km² 10.570,36
- Superficie territoriale inclusa nelle ZVN (Ha) : 602.000; Km² 6.020,00 **pari al 56,9%**

Estensione ZVN


- ❑ Tutela acque superficiali
- ❑ Non solo Ferrara
- ❑ Comma 3 art. 31 Norme PTA
- ❑ Alle predette zone sono da aggiungere le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali che comprendono una significativa superficie contigua alle sponde per una estensione di circa **412 Km²** (42 100 Ha), pari al **7%** delle suddette ZVN, nelle quali trova applicazione le disposizioni (divieti/limitazioni) inerenti l'utilizzo degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati previste per le medesime ZVN.



Programma d'azione

- ❑ Parametri di calcolo dell'azoto escreto per le diverse specie animali e quindi del quantitativo di azoto al campo (secondo la CE: valori inferiori del 40% per i bovini e per alcune specie avicole rispetto a quelli degli altri paesi);
- ❑ Obbligo di predisposizione di Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti;
- ❑ Periodo di divieto di utilizzo degli effluenti (liquami e letami) nel periodo invernale (troppo limitato per i bovini secondo la CE);
- ❑ Fasce di divieto per i corsi d'acqua superficiale e mantenimento della copertura vegetale;
- ❑ Capacità di stoccaggio per le diverse tipologie di allevamento (suini, bovini, altre specie): secondo la CE le attuali capacità di stoccaggio erano troppo basse per i bovini e per i materiali assimilabili ai letami;
- ❑ Utilizzo degli effluenti liquidi nei terreni in pendenza (la CE indica il limite del 10%);
- ❑ Misure relative all'utilizzo dei concimi azotati di sintesi (in particolare i periodi di divieto)

Apporto di N equilibrato basato su:

- ❑ *Fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;*
- ❑ *l'apporto di N dal terreno e dalla fertilizzazione ed in particolare:*
 - quantità di N presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo;
 - mineralizzazione netta delle riserve di N organico nel terreno;
 - **N da effluenti zootecnici;** 
 - **N da fertilizzanti chimici**

La struttura delle Disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 7 aprile

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – PROGRAMMA D’AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI E LE ZONE AD ESSE ASSIMILATE

CAPITOLO 1 - Norme / prescrizioni / divieti inerenti lo stoccaggio e l’utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi / fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici

CAPITOLO 2 - Disciplina / contenuti della comunicazione alla Provincia – Documentazione da conservare in azienda

CAPITOLO 3 - Controlli e Programma di verifica / Programmi di Informazione e Formazione professionale

TITOLO III – DISPOSIZIONI E NORME TECNICHE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI – PRATICHE AGRICOLE OBBLIGATORIE

CAPITOLO 1 – Ambito di applicazione – Norme tecniche / prescrizioni / divieti

CAPITOLO 2 – Disciplina della comunicazione alla Provincia – Documentazione da conservare in azienda

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – NORME ABROGATE

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione
Emilia Romagna 16/01/2007, n° 96

“Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da
fonte agricola” (PAN)

- ❑ **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1_2)**
- ❑ **Titolo II: PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI E LE ZONE AD ESSE ASSIMILATE (art. 3 _ 35);**
- ❑ **Titolo III: DISPOSIZIONI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI PRATICHE AGRICOLE OBBLIGATORIE (art. 36 _ 50)**
- ❑ **Titolo IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – NORME ABROGATE (art. 51 _ 53)**

“PAN” _ Titolo II

- *Letami, ammendanti e concimi azotati*

- *Art. 3_ divieto di utilizzo:*
- *5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi;*
- *10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;*
- *25 m di distanza dall'inizio dell'arenile;*
- *sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante,*;
- *Art. 4 _ Criteri di gestione:*
- *Nelle fasce di divieto favorire lo sviluppo di una copertura*

“PAN” _ Titolo II

- Liquami e materiali assimilati*
- Art. 5_ divieto di utilizzo:*
- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;*
- 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile;*
- Nella fascia fluviale A....;*
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante,;*
- su terreni con pendenza > del 10%.....;*
- nei casi in cui possono venire a contatto coi prodotti destinati al consumo.....;*

- Art. 6 _ Criteri di gestione:*
- Nelle fasce di divieto favorire lo sviluppo di una copertura*

“PAN” _ Titolo II

- ❑ **Art. 8** _ *Capacità di stoccaggio dei Letami ed assimilati:*
 - ❑ *non inferiore al volume prodotto in 90 gg;*
 - ❑ *per le deiezioni degli avicunicoli essiccate, non inferiore a 120 g.g.*
- ❑ **Art. 13** _ *Capacità di stoccaggio dei liquami per allevamenti che producono più di 1000 kg di N:*
 - ❑ *120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;*
 - ❑ *180 giorni per gli altri.*

“PAN” _ Titolo II

- ❑ *Art. 18_ Determinazione degli apporti per coltura*
- ❑ *la quantità di azoto disponibile al campo non deve*
- ❑ *superare il fabbisogno delle colture;*
- ❑ *L'apporto di azoto apportato con gli effluenti non deve*
- ❑ *superare i 170 kg/ha per anno inteso come quantitativo medio*
- ❑ *aziendale;*

“PAN” _ Titolo II

- ❑ *Art. 20_ Periodi di divieto della distribuzione*
- ❑ *L'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti azotati è*
- ❑ *vietata dal 1 novembre fino alla fine di febbraio, tranne per quanto di seguito diversamente specificato:*
- ❑ *Il periodo di divieto è contenuto in 90 gg dal 1/11 al 31/1 nei seguenti casi:*
 - ➔ *Utilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati, di concimi azotati e di ammendanti organici;*
 - ➔ *distribuzione di liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni con copertura vegetale quali: prati, cereali autunno vernini, colture arboree con inerbimento..;*

“PAN” _ Titolo II – Concimazione chimica aziende non zootecniche

Art. 24: Utilizzazione dei concimi azotati e ammendanti organici nelle aziende senza allevamento: dosi massime di azoto e criteri generali

1. A partire dal **1 marzo di ogni anno**, il titolare dell'azienda deve conservare presso la sede aziendale la seguente documentazione:

- a)** **scheda con i dati anagrafici dell'azienda**, l'elenco degli appezzamenti aziendali, loro superficie, le colture previste; **la registrazione delle fertilizzazioni effettuate** recante il numero dell'appezzamento, la coltura oggetto dell'intervento, la superficie, la data, il formulato commerciale, la quantità distribuita;
- b)** **copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)**, in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo;
- c)** **Registrare le fertilizzazioni praticate e le eventuali variazioni colturali entro 10 giorni.**

“PAN” _ Titolo II – Concimazione chimica aziende non zootecniche

Art. 24: Utilizzazione dei concimi azotati e ammendanti organici nelle aziende senza allevamento : dosi massime di azoto e criteri generali

Le **aziende senza allevamento** e che non impiegano effluenti zootecnici, aventi **oltre 5 ettari di superficie agricola utilizzata in ZVN** , o in zone a quelle assimilate, devono utilizzare i **concimi azotati e gli ammendanti organici rispettando i fabbisogni massimi delle colture, nonché le norme attinenti i divieti spaziali, i periodi di divieto come stabilito dai precedenti articoli.**

In Allegato 2, Tabella 7, sono indicate le dosi massime ammesse di azoto per coltura.

“PAN”_ Titolo II

All. 2: Tab.7a _ Stralcio della tabella con limiti massimi di apporto di N per coltura

Colture erbacee	Resa t/ha	Apporto di N
Girasole	3	125
Grano duro	6,5	160
Grano tenero	7	155
Lattuga	32	110
Lattuga da seme	n.d.	100
Loiessa	10	130
Mais da granella	11	240
Mais dolce	16	170
Mais trinciato	65	225
Melanzana	80	150
Melone	40	100
Orzo	7	135
Patata	45	170
Peperone	50	150
Pisello	6	50

Precisazioni: determinazione dei fabbisogni colturali in maniera proporzionalmente aumentata – Aziende con alte rese.

- ❑ *I valori max. stabiliti in tabella sono definiti in considerazione di rese medio-elevate e applicando il metodo del bilancio dell'azoto semplificato a condizioni standard di azoto e piovosità, oppure adottando i limiti previsti dai disciplinari di produzione integrata.*
- ❑ *Per le principali colture i limiti sono stati testati in attività sperimentali.*
- ❑ *Non è accettabile adottare una logica della dose proporzionale al fabbisogno visto che si considerano già rese medio-elevate:*
 - *in tal modo si andrebbe in genere ad applicare un principio errato, in luogo della considerazione della produttività decrescente*
 - Forte ruolo della ricerca!

“PAN”_Titolo II – Concimazione chimica aziende non zootecniche

□ Azienda non zootecnica che utilizzi concimi commerciali in Zone Vulnerabili in superfici >5 ettari in Zone vulnerabili:

- *rispetto fabbisogno per coltura;*
- *zone di divieto;*
- *tenuta registro di utilizzazione.*

□ Azienda non zootecnica che utilizzi concimi commerciali ed effluenti zootecnici in superfici >5 ettari in Zone vulnerabili

- *170 kg azoto da effluente- limite medio aziendale;*
- *rispetto fabbisogno per coltura;*
- *rispetto coefficiente di efficienza medio aziendale degli effluenti*

Ci sono le condizioni per riconoscere una proroga?

- No, si ricade in procedura di infrazione
- Si invalida il piano di gestione di distretto e si incorre nel blocco dei finanziamenti PSR
- Non ci sono le evidenze sperimentali del miglioramento dei livelli qualitativi delle acque


La specificità del territorio Ferrarese

- ☞ Reticolo idrografico dell'intero bacino essenzialmente formato di canali artificiali utilizzati come vettori idrici;
- ☞ Regime idrologico fortemente influenzato dall'uso delle acque a scopo irriguo da parte dei vari Consorzi di Bonifica operanti nel territorio;
- ☞ Criticità si registra nel bacino: livello costante di inquinamento maggiore nel periodo autunno inverno **fase di scolo** - e minore nel periodo primavera / estate - **fase di irrigazione** ;
- ☞ Area a forte vocazione agricola di tipo intensivo, con carichi inquinati sversati rilevanti sia da **"fonte puntuale"** che da **"fonte diffusa"** ;
- ☞ Presenza numerose zone umide di rilevante interesse ambientale, ecologico, faunistico e produttivo come la **Sacca di Goro**.;
- ☞ Alterazione dell'ecosistema dovuto sia all'assetto morfologico, sia all'apporto diretto delle acque superficiali di scarsa qualità del Po di Volano e del Canal Bianco, recettori di rilevanti quantità di nutrienti.

	Ferrara	Totale RER	Ferrara	Totale RER
	Azoto (t/y)	Azoto (t/y)	Fosforo (t/y)	Fosforo (t/y)
Fonti puntuali	1.264	12.780	276	2489
Fonti diffuse	3.963	18.113	175	1.700
Totale sversato	5.228	30.891	451	4.190

N diffuso FE 22%

Trend invernale dei Nitrati 2005-2006




Periodo Reporting	Valori medi invernali periodo (mg/L NQ)
Gennaio 1997 - Dicembre 1998	9,7
Gennaio 2001 - Dicembre 2002	15,0
Gennaio 2005 - Dicembre 2006	19,5


Periodo Reporting	Valori massimi periodo (mg/L NO ₃)
Gennaio 1997 - Dicembre 1998	23,9
Gennaio 2001 - Dicembre 2002	50,9
Gennaio 2005 - Dicembre 2006	31,5




Collettore Acque Basse 2000-2005




Canal Bianco - Stazione Francolino-Ferrara 2000-2005




Canal Bianco - Ponte s.s. Romea Mesola 2000-2005




Canale Burana - Bondeno 2000-2005



Canale Navigabile - Valle Lepri/Ostellato 2000-2005



Po Morto di Primario - Ponte Gaibanella 2000-2005



“Programma d’azione per le zone vulnerabili
ai nitrati da fonte agricola” (PAN)

*ATTO DEL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE*

N. 002184 DEL 04/03/2008

CIRCOLARE ESPLICATIVA

- Tempistica di adeguamento;*
- Contenuti e modalità per la comunicazione.*

Alcune misure di semplificazione

- *La nuova Circolare per le modifiche non sostanziali delle allevamenti in AIA – Prot. 49775 del 27 febbraio 2009 :*
 - *Le Linee di intervento per la gestione integrata degli effluenti di allevamento costituiscono elementi integrativi ed attuati dei PUA di cui all'art. 30 della deliberazione A.L. n. 96/2007;*
 - *L'attuazione della strategia integrata di gestione degli effluenti di allevamento di cui al precedente punto 2, per quanto attiene all'iter dei procedimenti AIA si colloca nell'ambito delle “Modifiche non sostanziali” definite nella Circolare regionale Prot. N. PG 2008 187404 del 1 Agosto 2008, in applicazione della LR 21/2004, che comportano l'aggiornamento dell'AIA.*

La procedura di Comunicazione via Web alle Province

mediante Posta elettronica certificata o Smart Card

Alcune misure di semplificazione - 2

- ❑ *Titolare dell'Azienda – AIA, procede secondo il seguente percorso:*
- ❑ *Presenta all'Autorità competente una “Relazione tecnica” che “fotografa” la situazione riguardo alla gestione degli effluenti nell'anno 2008 accompagnato da un “Programma di Adeguamento”, comprensivo del piano degli investimenti e dei tempi di realizzazione, per dare piena operatività al PUA ovvero garantire la corretta e completa collocazione degli effluenti prodotti dall'allevamento oggetto dell'AIA.*
- ❑ *In alternativa al Programma di adeguamento, il titolare dell'Azienda AIA presenta la “Relazione tecnica” sopracitata e la documentazione attestante l'avvenuta adesione all'”Accordo di Programma” per la gestione integrata degli effluenti prodotti dall'allevamento inserito nell'AIA. I termini per la realizzazione degli interventi necessari alla corretta gestione degli effluenti sono quelli previsti dall'Accordo di Programma.*
- ❑ *La documentazione presentata dal titolare dell'Azienda – AIA costituisce per la Provincia “integrazione” della relazione tecnica di cui all'art. 30 della deliberazione A.L. n. 96/2007, da utilizzarsi per l'aggiornamento dell'AIA, secondo quanto previsto al punto 1.2 della più volte richiamata Circolare regionale Prot. N.. PG 2008 187404 del 1 Agosto 2008.*

“Accordi di programma specifici”

- ❑ *Fra la Provincia e gli allevatori e/o loro associazioni, con la partecipazione della Regione, nei quali sono definiti i programmi operativi degli interventi per la gestione integrata degli effluenti prodotti dall'insieme degli allevamenti per i quali i rispettivi titolari aderiscono all'Accordo*
- ❑ *Contenuti dell'Accordo :*
- ❑ *L'avvenuta valutazione delle aree di possibile ubicazione degli impianti, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale;*
- ❑ *L'indicazione delle soluzioni tecnologiche e del numero di impianti necessari per la corretta gestione degli effluenti prodotti dagli allevamenti, per i quali non è stata prevista l'utilizzazione agronomica tal quale;*
- ❑ *L'individuazione delle linee economico – finanziarie per la realizzazione degli interventi;*
- ❑ *La tempistica di realizzazione*

Deliberazione della GR n. 2203/2008 “Misure di semplificazione per la presentazione della comunicazione sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.

- ❑ Tenuto conto che la Direzione Agricoltura ha predisposto un applicativo per la presentazione via Web della “procedura di Comunicazione”, e che prima del rilascio della versione definitiva sono stati necessari approfonditi test per garantirne la piena e completa funzionalità, che hanno richiesto tempi adeguati ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, si è ritenuto necessario con questo provvedimento, di individuare la data del **28 febbraio 2009** il termine per la trasmissione della Comunicazione alla Provincia. Entro questo termine, in precedenza fissato al 31 dicembre 2008, l’allevatore documenta l’avvenuto adeguamento tecnico amministrativo alle disposizioni della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 96/2007 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti.
- ❑ AGIVAMO IN UN PERIODO DI DIVIETO
- ❑ Dalla seconda metà del mese di dicembre l’applicativo in questione è stato reso disponibile ai soggetti interessati.
- ❑ dati aggiornati al 27 febbraio 2009 mostrano una situazione accettabile: a tale data risultano pervenute alle Province n. 2414 pratiche di comunicazione alle quali sono da aggiungere quelle presentate in cartaceo che risultano in numero significativo, soprattutto in alcune province

Tempistica che intercorrere fra la data di presentazione della Comunicazione e l'inizio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti

- ❑ La Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici si configura come una dichiarazione con atto sostitutivo di notorietà da presentarsi alla/e Provincia/e, competenti per territorio, prima di avviare le attività di utilizzazione agronomica.
- ❑ A far data 1 marzo 2009 le attività di utilizzazione agronomica devono essere eseguite in conformità alle disposizioni statali e regionali in precedenza richiamate.
- ❑ Nel contempo la data del 28 febbraio 2009 non è un termine perentorio: chi non ha urgenza di distribuire effluenti, ha la facoltà di scegliere quando presentare la prima comunicazione e le successive per eventuali integrazioni. Ciò che risulta sanzionabile, infatti, è lo svolgimento delle attività di utilizzazione in assenza di comunicazione alla Provincia.
- ❑ Per quanto attiene i 30 gg. di tempo dalla presentazione della comunicazione all'inizio delle operazioni di spandimento, gli stessi sono ritenuti il tempo massimo generalmente a disposizione della Pubblica Amministrazione per valutare la completezza i contenuti della Comunicazione stessa.
- ❑ Per situazioni particolari legate alla necessità di iniziare le attività di utilizzo prima della scadenza di detto termine, l'allevatore può formulare questa esigenza in sede di comunicazione richiedendo la valutazione alla provincia che nel provvedere al riguardo potrà comunicarne l'esito in forma espressa.

Comunicazioni integrative in ragione della disponibilità dei terreni in tempi successivi alla prima Comunicazione

- ❑ Si possono presentare comunicazioni successive alla prima, ogniqualvolta sia necessario aggiornare il contenuto informativo previsto, fermo restando che la comunicazione ha validità di almeno 5 anni, in base all'art.27 comma 2) della citata deliberazione n.96/2007 di A.L..
- ❑ In questa prima fase di attuazioni delle disposizioni, anche al fine favorire la ricerca delle superfici di terreno necessarie appare coerente introdurre il seguente criterio di flessibilità: consentire all'allevatore, che inizialmente non ha disponibilità di tutta la superficie necessaria ad accogliere gli effluenti prodotti, di effettuare lo spandimento in rapporto alla superficie disponibile ad una certa data e di:
 - ❑ avere tempo per dotarsi di altra superficie in concessione, (o per individuare altre soluzioni);
 - ❑ di informarne la Provincia con successiva nuova comunicazione che integrerà la prima;
 - ❑ di procedere alla distribuzione.
- ❑ Questa modalità operativa dovrebbe favorire la ricerca di soluzioni adeguate per quelle situazioni che oggettivamente posso trovarsi in situazioni critiche per motivi oggettivi (contenitori di stoccaggio pieni, superfici di terreno insufficienti, ecc)

Conclusioni

- ❑ Flessibilità e pragmaticità nel rispetto delle Direttive
- ❑ Importanza di continuare studi, ricerche e monitoraggi
- ❑ Informare il processo di richiesta di deroga previsto dalla Direttiva
- ❑ Gruppo di lavoro nazionale